

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il sottoscritto **Avv. Alessandro Scalia**, c.f. SCL LSN 75D22 G273L, con studio in Palermo, Via Libertà 171, pec alessandroscalia@pecavvpa.it, difensore del sig. **ALESSI ANTONIO**, nato a Palermo il 15 aprile 1980, c.f. LSSNTN80D15G273J, residente in Palermo, Via Palmerino 50B, nel giudizio iscritto al n. 743/2026 del Tar Lazio – Roma, Sez. I, giusta procura alle liti conferita in calce al ricorso introduttivo del medesimo giudizio e depositata agli atti dello stesso procedimento

RENDE NOTO

che con decreto presidenziale n. 228/2026 del 30 gennaio 2026, comunicato nella stessa data, il Presidente della Prima Sezione del Tar Lazio ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ai fini della integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati del ricorso introduttivo del giudizio n. 743/2026 del Tar Lazio - Roma, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia di un Avviso contenente le seguenti informazioni:

- 1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
- 2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;*
- 3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;*
- 4. l'indicazione dei controinteressati;*
- 5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*
- 6. l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*
- 7. il testo integrale del ricorso introduttivo*

A TAL FINE, AVVISA (all. 1)

1) che l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede è il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO-ROMA, SEZIONE PRIMA, e che il numero di registro generale del ricorso è 743/2026 R.G.;

2) che il nome del ricorrente è ALESSI ANTONIO, nato a Palermo il 15 aprile 1980, c.f. LSSNTN80D15G273J e che l'amministrazione intimata è il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore;

3) che i PROVVEDIMENTI IMPUGNATI sono i seguenti:

- graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, su base nazionale, per titoli ed**

esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 1000 (mille) unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, nell'Area Assistenti, profilo di Conducente di automezzi, approvata dalla Commissione esaminatrice con verbale dell'11 novembre 2025 e pubblicata sul sito web del Ministero con avviso del 12 novembre 2025;

- provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione recante protocollo n. m_dg.DOG.12/12/2025.0015415.ID, che ha disposto lo scorrimento della graduatoria, pubblicato sul sito web del Ministero con avviso del 12 dicembre 2025;
- provvedimento del Direttore Generale del Personale e della Formazione n. m_dg.DOG.28/11/2025.0014567.ID di assunzione dei vincitori del concorso prima dello scorrimento; della graduatoria degli idonei al concorso anch'essa approvata con verbale della Commissione esaminatrice dell'11 novembre 2025 nella quale il ricorrente si trova attualmente inserito;
- comunicazione a mezzo pec del 16 dicembre 2025, con la quale è stata respinta la richiesta del ricorrente di rettificare la graduatoria onde far valere il suo diritto di precedenza per numero di figli a carico;
- ove occorra e per quanto di ragione del bando di concorso nella misura in cui non prevede la fissazione del termine per la dichiarazione e la produzione dei titoli di precedenza;
- atti tutti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi gli atti di assunzione dei vincitori

e che il ricorso (che viene allegato sub 2 in versione integrale) verte sui seguenti **MOTIVI SINTETICAMENTE RIPORTATI:**

VIOLAZIONE E FALSA APPLICA DELL'ART. 16 DEL D.P.R. 487/1994 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 4 E 9 DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELL'ERRONEITÀ MANIFESTA, DEL DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DELLA ILLOGICITÀ MANIFESTA, DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E DELLO SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

Il Ministero non ha tenuto conto nella formazione della graduatoria del titolo di precedenza non indicato nella domanda di partecipazione ma dichiarato e documentato dal ricorrente a mezzo della nota/pec del **14 novembre 2025** e, quindi, della sua condizione di genitore con n. 2 figli a carico in violazione delle disposizioni di legge e del bando sopra indicate. Invero, l'art. 16 del D.P.R. 487/1994 («*Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina*») prevede che «*L'amministrazione che ha bandito il concorso pubblica sul Portale uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire all'amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, già indicati nella domanda. Tale documentazione non è prodotta e comunque non può essere richiesta nei casi in cui l'amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre amministrazioni*». L'art. 4 del

bando di concorso, nel disciplinare il contenuto della domanda di partecipazione, prevede che debba essere ivi indicato “*il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall’articolo 9 del presente bando*”. Quest’ultima previsione della *lex specialis*, a sua volta, ribadisce che i titoli di precedenza “*devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali*”. Pertanto, né l’art. 4 né l’art. 9 si esprimono in termini di tassatività: nessuna delle due clausole, ad esempio, stabilisce che la mancata indicazione dei titoli di precedenza nella domanda precluda la loro valutazione. L’Amministrazione procedente, dunque, avrebbe dovuto pubblicare sul proprio sito l’avviso previsto dall’art. 16 del D.P.R. 4877/1994, assegnando ai candidati il termine perentorio ai fini non soltanto della produzione dei titoli di preferenza (e di riserva) ma anche della loro dichiarazione. Tale avviso non è mai stato pubblicato dal Ministero della Giustizia, che si è limitato ad avvisare, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria del 12 novembre, i candidati in possesso di diritti di precedenza nella scelta della sede ai sensi della Legge 104/1992 di far pervenire la relativa documentazione entro il successivo 18 novembre 2025. L’omissione appare ancor più grave ove si consideri che neppure il bando di concorso fissava il termine perentorio entro il quale i candidati avrebbero dovuto documentare (e, quindi, anche dichiarare) il possesso dei titoli di preferenza. Dal combinato disposto della citata norma primaria e delle clausole del bando discende, dunque, che, al contrario di quanto affermato dal Ministero nella comunicazione a mezzo pec del 16 dicembre 2025, la circostanza che il ricorrente non avesse flaggato le apposite voci al momento della compilazione della domanda o, comunque, rettificato la stessa entro il termine di scadenza del 25 settembre 2025 non impediva all’Amministrazione di valutare egualmente i titoli di precedenza, comunicati e documentati dallo stesso ricorrente a mezzo della nota/pec del **14 novembre 2025**. Tanto più ove si consideri che la stessa Amministrazione ha di recente disposto con provvedimento del 12 dicembre lo scorrimento della graduatoria per la copertura degli 84 posti rimasti vacanti dopo la prima assegnazione delle sedi. Nella suddetta occasione, ben avrebbe potuto e dovuto il Ministero rettificare la graduatoria onde tenere conto del titolo di precedenza dichiarato e documentato dal sig. Alessi sin dal 14 novembre 2025 e certamente già posseduto al momento della presentazione della domanda.

4) che il controinteressato a cui è stato notificato il ricorso è il sig. **SCARCIOLLA EUSTACHIO VINCENZO**, nato a Matera il 30 marzo 1972, c.f. SCRSCH72C30F052S, residente in Matera, Via del Rosmarino 12 e **che ulteriori controinteressati sono i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito (all. 4) e nell’elenco del primo scorrimento (all. 5)** nei confronti dei quali è stata disposta la notifica per pubblici proclami

5) che lo svolgimento del processo, iscritto al n. 743/2026 può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6) che la presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dal Presidente della Sez. I del T.A.R. Lazio sede di Roma con decreto presidenziale n. 228/2026 del 30 gennaio 2026 (all. 3) emesso nel ricorso n. 743/2026.

7) che in allegato al presente avviso (all. 1) sarà pubblicato il testo integrale del ricorso introduttivo (all. 2).

Si allegato oltre al presente Avviso (all.1).

- 2) ricorso Alessi - Ministero della Giustizia-signed;
- 3) decreto presidenziale Tar Lazio - Roma - sez. I n. 228 del 30.01.2026;
- 4) graduatoria vincitori concorso conducenti;
- 5) elenco primo scorrimento.

Palermo, 26 febbraio 2026.

Avv. Alessandro Scalia